

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	655	Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo (2658)	660
		PRESIDENTE	660
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio Superiore di sanità. (2606)	655	PRESIDENTE	661
PRESIDENTE	655, 656, 658	La seduta comincia alle 9,40.	
PACATI, <i>Relatore</i>	656, 657	TAROZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
GUARIENTO	656	Congedi.	
FERRARESE	656	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Caroniti, Di Leo, La Pira, Terranova Corrado e Turco.	
CORTESE	656, 657	Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio Superiore di Sanità. (2606).	
INVERNIZZI GABRIELE	657	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	657		
Inclusione dei Rappresentanti della Regione Sarda nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato di Presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa. (2628)	658		
PRESIDENTE	658, 659		
GARLATO, <i>Relatore</i>	658		
BETTIOL FRANCESCO	659		
PACATI	659		
CECCHERINI	659		

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio Superiore di Sanità ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Pacati.

PACATI, Relatore. Il disegno di legge prevede una modifica all'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, circa il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti alla amministrazione sanitaria in materia igienica.

Questo decentramento era già stato auspicato da parecchio tempo dalla nostra Commissione e dobbiamo dare atto al Ministro dei lavori pubblici di essersi fatto interprete di tale esigenza. Sarebbe stato opportuno che il decentramento, in relazione alla entità dei lavori, fosse analogo a quello disposto con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 165, il quale prevede il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei lavori superi le lire 100.000.000, ai comitati tecnici amministrativi regionali, quando l'importo è compreso tra i 50 e i 100 milioni, agli ispettorati del Genio civile, quando l'importo è compreso tra i 10 e i 50 milioni.

Senonché, non è possibile attuare questa suddivisione nel campo delle opere igieniche, perché non esiste l'organo intermedio, il consiglio regionale di sanità, ed è necessario perciò ricorrere ad una diversa distribuzione delle competenze.

Il disegno di legge prevede, per i progetti il cui importo è compreso fra i 20 e gli 80 milioni, il parere del Consiglio provinciale di sanità; per i progetti, il cui importo supera gli 80 milioni, il parere del Consiglio superiore di sanità; il parere è devoluto, invece, al medico provinciale o al veterinario provinciale, quando si tratta di piccole opere igieniche per un importo inferiore a 20 milioni.

Tanto il Consiglio Superiore di Sanità, quanto il Consiglio provinciale di sanità sono organi che per la loro composizione offrono la massima garanzia, anche dal punto di vista tecnico, nella espressione del loro voto.

L'articolo 228 aveva già subito una modificazione con legge 21 marzo 1949, n. 101, la quale aveva già portato a 10 milioni il limite precedente di 500.000 lire, previsto nel primo comma dell'articolo.

E da rilevare, inoltre, che del Consiglio provinciale non era chiamato a fare parte l'ingegnere capo del Genio civile, mentre il pre-

sente disegno di legge prevede tale inclusione, cosa che mi sembra ovvia e necessaria. Allo stesso modo è chiamato pure a far parte del Consiglio Superiore di Sanità il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici. Bisogna tenere presente che, nella competenza della edilizia statale, rientra tutto quanto riguarda le cliniche universitarie, per cui è necessario che il direttore generale dell'edilizia statale entri a fare parte del Consiglio Superiore di Sanità.

Io non ho altro da aggiungere su questo disegno di legge. Mi sembra che, data la mancanza di un consiglio regionale, la distribuzione delle competenze sia la più equa allo stato attuale delle cose. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge, con l'augurio che esso faccia parte di una serie di provvedimenti tendenti ad attuare sempre più il decentramento di questi organi burocratici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUARIENTO. Io non sono contrario al disegno di legge, ma non trovo del tutto conveniente la distribuzione delle competenze, per quanto riguarda l'attribuzione del parere in relazione all'entità della spesa. Vi possono essere delle opere che richiedono una modesta spesa, ma che hanno una tale importanza da richiedere il parere di un organo superiore. Invito, pertanto, la Commissione ad esaminare se non fosse possibile attuare un diverso criterio di attribuzione di competenza ai vari organi.

PRESIDENTE. Quello al quale si ispira il disegno di legge è un criterio previsto già nella legge dei lavori pubblici.

FERRARESE. Vi sono progetti che, complessivamente, ammontano a 40 o 50 milioni, ma dei quali si attua soltanto una parte, per un valore inferiore, ad esempio, a 20 milioni. In questi casi chi sarà competente?

PACATI, Relatore. Lo stralcio deve essere fatto previa approvazione di tutta l'opera, quindi sarebbe l'ammontare complessivo dell'opera a determinare la competenza.

FERRARESE. Allora domando se non sarebbe possibile portare il limite di 20 milioni fino a 50 milioni e quello di 80 milioni fino a 100 milioni, perché, coi costi attuali, si fa presto a raggiungere una spesa di 20 o di 50 milioni.

CORTESE. A mio avviso, nel disegno di legge esiste una lacuna in quanto sono ignorati gli organi sanitari sorti nelle regioni a statuto speciale. Non comprendo perché, ad esempio, in Sicilia per le opere interprovin-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

ciali non debba essere chiesto, anziché il parere del Consiglio Superiore di Sanità, quello del Consiglio regionale di sanità che dovrà essere costituito, ovvero dell'assessorato regionale per la sanità.

Per questo al quarto comma dell'articolo 1 proporrei un emendamento aggiuntivo, così concepito: « o, nelle regioni dove esistono, il consiglio regionale o l'assessorato regionale per l'igiene e la sanità ».

PACATI, *Relatore*. L'osservazione è giusta, ma bisognerebbe procedere alla creazione di analoghi organi in tutte le altre regioni. Ad ogni modo, sarebbe necessario precisare oltre quale limite di spesa si debba ricorrere al Consiglio Superiore di Sanità. Se, per esempio, per i progetti dagli 80 ai 120 milioni prescriviamo il parere del Consiglio regionale, oltre i 120 milioni bisognerà tornare al Consiglio Superiore di Sanità.

INVERNIZZI GABRIELE. Sono perfettamente d'accordo su questa legge, perché essa risponde a reali esigenze. Sarei, però, dell'avviso di elevare il limite di 20 milioni per lo meno a 30 milioni, tenendo presente che oggi anche un progetto di un piccolo acquedotto o di un piccolo mattatoio arriva facilmente ai trenta milioni.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Cortese, relativamente alla questione regionale, senza entrare nel merito della formulazione, mi sembra che esse siano giuste, perché qui non si tratta di dare nuove attribuzioni. Mi sembra, perciò, che sarebbe necessario trovare una formula legislativa che concreti le osservazioni del collega.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Una esigenza di sistematica ha presieduto alla formulazione di questo disegno di legge, basato sul concetto di mantenere un certo parallelismo architettonico con la legge che modifica la competenza degli organi provinciali, regionali e centrali, consultivi o esecutivi, dei lavori pubblici. Inizialmente il disegno di legge prevedeva cifre le quali si adeguavano esattamente al decentramento attuale dei lavori pubblici; infatti, al medico provinciale e al veterinario provinciale si attribuiva la competenza fino a 10 milioni, al Consiglio provinciale fino a 50 milioni, al Consiglio superiore per valori superiori. Ma il Consiglio dei ministri ha preferito elevare queste cifre, portandole a quelle stabilite nel disegno di legge.

Io richiamo, pertanto, la Commissione alla necessità di non allontanarsi troppo dallo schema in vigore per i lavori pubblici, perché altrimenti si creerebbe uno squilibrio. Bisogna tenere presente che, purtroppo, l'ingegneria sanitaria oggi non è ancora sufficientemente sviluppata in Italia, per cui facilmente ci troviamo di fronte a progetti di opere sanitarie che presentano deficienze proprio per mancanza di specializzazione.

Non è il caso, quindi, di dare una eccessiva competenza al medico provinciale, per affidarsi invece agli organi superiori, come il Consiglio provinciale, comprendente persone di più estesa competenza, tra cui, in base al presente disegno di legge, anche l'ingegnere capo del Genio civile.

Quanto alla proposta dell'onorevole Cortese, dichiaro subito che essa è molto delicata. All'onorevole Cortese, infatti, non sarà sfuggito il fatto che sono in corso, attualmente, degli scambi di idee tra la nostra amministrazione e la regione, per dare, almeno in via transitoria, un migliore assetto all'organizzazione sanitaria siciliana, la quale è ancora ancorata alla vecchia ordinanza Poletti, che creò uno stato di fatto con tutte le conseguenze giuridiche di cui ci lamentiamo. Quindi, se l'onorevole Cortese insiste, mi troverei costretto a chiedere un rinvio della discussione, per studiare la questione ed evitare di fare dei passi falsi. Fra l'altro, non saprei se l'assessorato, che è un organo esecutivo, possa sostituire il consiglio regionale di sanità.

Il problema che stiamo studiando è di vedere come risolvere provincialmente i problemi sanitari. Attualmente in Sicilia esistono uffici provinciali di sanità, che comprendono vari servizi, i quali una volta erano affidati allo Stato o all'ente locale. Bisogna vedere che cosa avverrà di questa organizzazione. L'ordinanza Poletti — questo è il problema che ne deriva — è tale da rappresentare una fonte di diritto che possa consentire la permanenza di questo stato di cose e il suo inquadramento nella regione o nello Stato? In altre parole, chi paga questa gente che non si sa se dipenda dall'ente locale, dalla regione o dallo Stato? Bisogna, quindi, arrivare alla soluzione definitiva di numerosi problemi che ancora non sono stati approfonditi.

Noi potremmo ora, con un ordine del giorno, impegnarci, piuttosto, a studiare il problema.

CORTESE. Accetto questo ordine di idee e ritiro il mio emendamento.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

«L'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21 marzo 1949, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario.

Per i progetti, il cui importo è compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, è sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più provincie, qualunque ne sia l'importo, è competente a pronunciarsi il Consiglio Superiore di sanità.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente ».

(È approvato).

ART. 2.

« È chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità l'ingegnere capo del Genio civile ».

(È approvato).

ART. 3.

« È chiamato a far parte del Consiglio Superiore di Sanità il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

L'onorevole Cortese ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione permanente lavori pubblici fa voti affinché sia studiata la possibilità di decentrare le attribuzioni spettanti all'amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101 ai consigli regionali di sanità dove esistono, per le opere di importo superiore agli 80 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato di Presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa. (2628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel consiglio di amministrazione e nel comitato di Presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa ».

Il relatore, onorevole Garlato, ha facoltà di riferire.

GARLATO, *Relatore*. Il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, istituiva l'Ente autonomo del Flumendosa, con lo scopo di provvedere a tutto quanto occorre per la studio dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di deviazione delle acque, per il finanziamento delle opere destinate ad utilizzare nel migliore modo possibile le acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, per uso potabile e per forza motrice.

Nel 1946 non esisteva ancora l'Ente regionale che ha, in virtù del suo statuto speciale, delle potestà normative per cui vorrebbe entrare a fare parte anche dell'Ente autonomo del Flumendosa. Effettivamente, tanto il Presidente della Regione sarda, quanto il rappresentante del Governo presso la Regione stessa, hanno affermato l'esigenza di avere dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione e al comitato di presidenza di tale Ente.

In sostanza, questo disegno di legge tende appunto a coordinare quella che è l'azione dell'Ente del Flumendosa con quelli che sono i compiti della Regione sarda, e quindi bisogna in qualche modo fare entrare nel consiglio e nella presidenza di questo Ente anche i rappresentanti della Regione.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Cogliendo questa occasione, il disegno di legge ha voluto anche precisare che questo Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e che è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici.

Nell'articolo 2 si precisa, poi, che a fare parte del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa è chiamato anche un membro nominato dal Ministro delle finanze, nonché due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione, uno su proposta dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'altro dell'assessorato regionale dell'agricoltura: sono i due assessorati che hanno maggiore attinenza con le opere alla attuazione delle quali tende l'Ente del Flumendosa. Il più anziano in età dei due rappresentanti della Regione sarda fa parte anche del comitato di presidenza dell'Ente.

A questo proposito debbo fare osservare che il decreto legislativo istitutivo dell'Ente, che stabilisce gli organi dell'Ente autonomo, a proposito del Comitato di presidenza dispone che esso deve essere composto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, e da quattro rappresentanti. Ora, aggiungendo un elemento, veniamo a portare a sei, anziché a cinque, il numero dei componenti del Comitato. Corriamo, allora, il rischio di avere una parità di voti, cosa di cui, evidentemente, non ci si è accorti, ma a cui ritengo sia necessario ovviare. Si possono scegliere allora due strade: o stabilire che il voto del presidente è prevalente in caso di parità, oppure introdurre un altro rappresentante per portare a sette il numero dei componenti del comitato. Questo settimo membro potrebbe essere un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per esigenze tecniche, vi è poi all'articolo 3 la sostituzione del Ministro del tesoro a quello delle finanze tra i ministri che possono promuovere un decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo in caso di gravi irregolarità.

Inoltre, il testo originario del decreto 17 maggio 1946 all'articolo 15 parlava di « decreto reale »; qui si approfitta dell'occasione per sostituire la dizione con quella di « decreto del Presidente della Repubblica ». Lo stesso si è fatto con l'articolo 4.

Credo che il disegno di legge, per una esigenza evidente, debba essere senz'altro appro-

vato, salvo quel punto che mi sono permesso di sottolineare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTIOL FRANCESCO. Devo fare dei rilievi per quanto riguarda i poteri che si attribuiscono al presidente nella designazione dei membri chiamati a fare parte del consiglio di amministrazione. Senza togliere al presidente il potere di designazione, io proporrei di sottoporre la designazione alla sanzione del consiglio, in modo che non vi sia una designazione del Presidente senza possibilità di appello da parte del consiglio.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione del collega Garlato sulla possibilità di parità nelle votazioni, mi sembra che, per norma comune, in caso di parità prevalga la parte che ha votato conformemente al presidente. Resta, però, il caso della votazione segreta, nella quale non c'è la possibilità di attuare questa prevalenza.

PACATI. Ritengo che potrebbe essere incluso nel Comitato di Presidenza anche il rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Chi conosce la Sardegna, sa che la presenza di un tale rappresentante sarebbe quanto mai opportuna.

CECCHERINI. Secondo me, sarebbe meglio aggiungere il rappresentante del Demanio dello Stato — invece del rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità — perché vi sono molte terre demaniali interessate.

PACATI. L'Ente del Flumendosa deve, fra l'altro, costruire l'acquedotto di Cagliari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« All'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, fanno parte altresì un membro nominato dal Ministro delle finanze, nonché due

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

rappresentanti della Regione Sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Il più anziano di età tra i predetti rappresentanti della Regione Sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente.

Vi è il seguente emendamento, proposto dall'onorevole Bettiol Francesco:

« *Sostituire la seconda parte del primo comma con le parole:* nonché due rappresentanti della Regione sarda proposti dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici e dall'Assessorato regionale all'agricoltura, e approvati dal Consiglio regionale ».

Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.
(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.
(*È approvato*).

Vi è, poi, un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Garlato, Pacati e Cortese, così concepito:

« Del Comitato di Presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro dell'interno su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'articolo 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un Commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'articolo 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo. (2658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo ».

Poiché il relatore, onorevole Ceccherini, ha dovuto assentarsi per motivi giustificati, lo sostituirò io stesso nello svolgimento della relazione. Il relatore mi aveva già fatto presente che non aveva osservazioni da fare e che è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Con legge 6 giugno 1939, n. 1048, fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore indicato in oggetto, assegnandosi per l'esecuzione del piano medesimo il termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge suindicata.

Con legge 20 ottobre 1949, n. 824, fu assegnato un nuovo termine di otto anni, a decorrere dal 1° agosto 1944, per l'esecuzione del suindicato piano.

Con tempestiva domanda, il comune di Teramo ha fatto presente che, a causa delle difficoltà del dopoguerra, della crisi di alloggi, del divieto di demolizione e della situazione deficitaria del bilancio comunale, non ha potuto effettuare che soltanto una parte delle opere previste, mentre è assolutamente insufficiente il termine del 21 luglio 1952, per la esecuzione delle rimanenti opere, ed ha chiesto che il termine stesso sia congruamente prorogato.

Poiché le ragioni addotte dal comune a sostegno della propria richiesta appaiono piena-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

mente giustificate, è stato predisposto il presente disegno di legge, mediante il quale il suddetto termine viene prorogato al 31 dicembre 1955, data quest'ultima che coincide con quella stabilita da un disegno di legge che è stato già approvato dal Senato (stampato n. 2017) e trovasi ora all'esame della Camera dei deputati, e che prevede la proroga al 31 dicembre 1955 del termine di cui all'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, di cui alle leggi 6 giugno 1939, n. 1048, e 20 ottobre 1949, n. 824 ».

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazione dell'articolo 288 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanità » (2606):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Inclusioni dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di Presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa » (2628):

Presenti	23
Astenuti	9
Votanti	14
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo » (2658):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Barbieri, Belliardi, Bennani, Bettiol Francesco, Boidi, Ceccherini, Cortese, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Longoni, Matteucci, Montelatici, Notarianni, Pacati, Palmieri, Polano, Riva, Tarozzi, Tommasi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2628):

Baglioni, Barbieri, Bettiol Francesco, Geraci, Invernizzi Gabriele, Matteucci, Montelatici, Polano, Tarozzi.

Sono in congedo:

Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Caroniti, Di Leo, La Pira, Terranova Corrado, Turco.

La seduta termina alle 12.